



COMUNE DI ACICASTELLO
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI,
ALLE ORDINANZE E AD ALTRI ATTI
AMMINISTRATIVI**

*Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale del 4/5/2010, n. 35
Testo integrato con gli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale (in neretto e corsivo)*

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'esercizio della potestà attribuita al Comune dall'art. 117 della Costituzione Italiana e con specifico riferimento agli artt. 7 e 9 del vigente Statuto Comunale e, in attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze e ad ogni altro atto emesso da organi comunali che sia sanzionabile.

Art. 2

**SANZIONE AMMINISTRATIVA E PECUNIARIA PER LE VIOLAZIONI DEI
REGOLAMENTI**

1. Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa di quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

Art. 3

**SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LE VIOLAZIONI DELLE
ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI**

1. Per la violazione delle ordinanze emesse dal sindaco e dai responsabili degli uffici, incaricati ai sensi dell' articolo 51 della L.R. 48/91, emanate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

Art. 4

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nei limiti di importo sopra indicati, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 689/1981.
2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Art.5

SPESE

1. Le spese di procedura comprese quelle di notificazione degli atti sono a carico dei responsabili della violazione.

Art. 6

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/1981, in caso di reiterazione, possono essere previste negli atti regolamentari del Comune e nei provvedimenti ordinatori anche sanzioni accessorie

limitative dell'esercizio di attività.

2. Alle violazioni dei regolamenti e delle Ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 7

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI ADDETTI AL CONTROLLO

1. Sono addetti al controllo gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché gli altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi ai sensi delle leggi vigenti.
2. Sono addetti al controllo, altresì, i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
4. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. gli organi di cui al comma 1 possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Art. 8

VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a. l'intestazione dell'ente;
 - b. l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
 - c. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - d. le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
 - e. la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - f. l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - g. l'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta;
 - h. l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
 1. le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
 - J. i motivi della mancata contestazione immediata;
 - k. la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti la cui violazione è stata contestata.
2. Se i responsabili della violazione si rifiutano di firmare, il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.
3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnata al responsabile, e

all'obbligato in solido, se presente.

4. *Per tutto quanto non previsto si richiama la normativa vigente.*

Art. 9

ORDINANZA - INGIUNZIONE

1. Nell'Ordinanza - Ingiunzione l'autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
3. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689, l'autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.
4. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.
5. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti dagli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art.10

ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il responsabile degli uffici, delegato ai sensi dell'articolo 51 della L.R. n° 48/91, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
2. L'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente compete al responsabile degli uffici che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di violazione di regolamenti comunali al responsabile degli uffici cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata ovvero, in via residuale, se non altrimenti determinato o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco ovvero di verbali emessi da agenti del Corpo Forestale Statale, dell'A.S.P. o altri agenti di controllo di cui al precedente art.7, c.1, per violazioni di normative di competenza degli Enti di rispettiva appartenenza, al responsabile dell'Area all'interno della quale è compreso il servizio depenalizzazione.
3. Il responsabile dell'area all'interno della quale è compreso il servizio depenalizzazione riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Il responsabile dell'area all'interno della quale è compreso il servizio depenalizzazione, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689. lo stesso

responsabile, può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Art. 11

TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA – INGIUNZIONE

1. Per le violazioni elevate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ordinanza - ingiunzione deve essere emanata entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione del rapporto di cui all'Art.17 della Legge 24/11/81 n.689.
2. Per le violazioni elevate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora il trasgressore, corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi e/o richieda l'audizione, l'ordinanza - ingiunzione deve essere emanata entro 12 mesi dalla data di ricevimento a protocollo degli stessi.
3. L'ordinanza - ingiunzione, emanata nei termini di cui ai commi precedenti, deve essere notificata senza ritardo.

Art. 12

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

1. *L'ordinanza di archiviazione deve essere emessa dagli organi di cui all'art. 10.* L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti, nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato negli stessi termini previsti dal comma 2 del precedente art. 11.

Art. 13

PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall'ordinanza - ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 689/1981, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

-
4. Nel caso in cui il beneficiario della dilazione presenti ricorso contro l'ordinanza -ingiunzione il procedimento di rateizzazione viene revocato.

Art. 14

DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

1. Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito incarico a un legale iscritto all'albo.

Art. 15

ESECUZIONE DELLA SANZIONI

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 16

RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano la legge 24 novembre 1981 n: 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

oooooooooooooooooooo